

## Delibera Giunta Regionale 5 agosto 2004, n. 7/18623.

Approvazione della modulistica e del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale e disposizioni in ordine all'avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio «I.P.P.C.».

Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 agosto 2004, n. 36, II S.S..

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- *D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372* «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.) che, tra l'altro:

- disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato I al decreto medesimo;

- prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

- disciplina il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli stessi;

- individua l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- l'art. 77 della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, che assegna alla competenza dello Stato l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti sia esistenti che nuovi, relativi alle attività industriali di cui all'art. 1, comma 1, del *D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377* (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale), rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I alla direttiva 96/61/CE;

- la *legge 31 ottobre 2003, n. 306* «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003» e, in particolare, l'art. 16, che modifica l'allegato I, punto 5.3, del *D.Lgs. n. 372/1999*, per quanto attiene alla descrizione di una specifica attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale e l'art. 22 che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi stabilito, un D.Lgs. per l'integrale attuazione, mediante modifiche al *D.Lgs. n. 372/1999*, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, alle autorizzazioni da intendersi assorbite nell'autorizzazione integrata ambientale ed all'adeguamento delle previsioni di cui agli artt. 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie - *R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, alla normativa nazionale e comunitaria nella materia in oggetto;

- la direttiva 2003/35/CE che, tra l'altro, integra e modifica la direttiva 96/61/CE, sia in ordine alla definizione di «modifica sostanziale» degli impianti contemplati della medesima direttiva 96/61/CE, sia rispetto alle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- la *legge 27 febbraio 2004, n. 47*, di conversione del *D.L. 24 dicembre 2003, n. 355*, che proroga al 30 aprile 2005 il termine stabilito all'art. 4, comma 14, del *D.Lgs. n. 372/1999* per la conclusione dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti esistenti;

Richiamata altresì la *L.R. 5 gennaio 2000, n. 1*, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del *D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112*.

Visto il *D.Dirig. 4 luglio 2002, n. 12670*, a firma del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio, che:

- dà atto, in applicazione dell'art. 2, comma 1, punto 8), del richiamato *D.Lgs. n. 372/1999*, che la Regione Lombardia è l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al medesimo decreto, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati;

- individua la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente quale referente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- dispone l'attivazione, presso la stessa Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, dello «Sportello I.P.P.C.», destinatario di ogni documentazione connessa all'istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai fini, tra l'altro, della ripartizione della stessa tra le Direzioni Generali Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità ed Agricoltura, responsabili del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività specificate nell'allegato I al *D.Lgs. n. 372/1999* e riportate, per le finalità della suddetta ripartizione, nell'allegato A al medesimo *D.Dirig. 4 luglio 2002, n. 12670*;

- rinvia altresì a successivo atto, su proposta delle Direzioni Generali competenti, la fissazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *D.Lgs. n. 372/1999*, da parte dei gestori degli impianti esistenti e la definizione delle modalità per la presentazione delle domande stesse, oltre che l'individuazione dei criteri e delle procedure di carattere tecnico-amministrativo, attinenti alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visti, in particolare, del richiamato *D.Lgs. n. 372/1999*:

- l'art. 4, commi 1 e 2, che indica i contenuti della domanda di autorizzazione per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti;

- l'art. 4, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del *D.Lgs. n. 372/1999*, è di competenza dei Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, ora della Salute, l'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili a cui l'Autorità competente deve attenersi ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, nelle more dell'emanazione delle suddette linee guida, tenuto conto dei limiti temporali fissati dalla direttiva 96/61/CE e dal *D.Lgs. n. 372/1999* di recepimento per la conclusione di tutti i procedimenti di autorizzazione degli impianti soggetti alla normativa I.P.P.C., di:

- stabilire il calendario delle scadenze per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti esistenti, delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- definire la modulistica per la compilazione delle domande stesse;

Visto, a tal fine, il documento tecnico, di cui si condivide il contenuto, predisposto dal Gruppo di Lavoro interdirezionale (DD.GG. Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità e Agricoltura) costituito con D.Dirett. 9 giugno 2003, n. 9314, concernente la definizione del calendario e della modulistica suddetti;

Ritenuto che le date indicate nel calendario debbano comunque essere compatibili con l'effettiva emanazione delle sopra citate linee guida di cui all'art. 3, comma 2, del *D.Lgs. n. 372/1999*;

Ritenuto inoltre, per i profili innovativi che la normativa in oggetto presenta rispetto alle specifiche disposizioni per i distinti comparti ambientali e pertanto relative, in particolare, all'inquinamento acustico, dell'aria, del suolo e dell'acqua, nonché alle misure relative ai rifiuti e all'utilizzo razionale delle risorse idriche ed energetiche, di avviare la sperimentazione del procedimento I.P.P.C., come previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Lombardia e da Confindustria Lombardia in data 22 dicembre 2003, oggetto della Comunicazione congiunta degli Assessori Qualità dell'Ambiente, Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ed Agricoltura, di cui la Giunta regionale ha preso atto con Delib.G.R. 18 dicembre 2003, n. 7/15736;

Preso atto dell'adesione, come da documentazione agli atti regionali, di n. 10 Aziende, titolari di impianti soggetti all'applicazione del *D.Lgs. n. 372/1999*, alla suddetta sperimentazione, da svolgersi nel rispetto delle procedure indicate dal medesimo *D.Lgs. n. 372/1999*, nonché di quanto stabilito dal *D.Dirig. 4 luglio 2002, n. 12670* e dal Protocollo d'Intesa sopra richiamati;

Ritenuto pertanto di stabilire un termine anticipato per la presentazione delle domande da parte delle Aziende che hanno aderito alla sperimentazione, ai fini della verifica del procedimento I.P.P.C.;

Considerato che tale sperimentazione contribuirà:

- alla verifica della funzionalità organizzativa dello «Sportello I.P.P.C.» e dei sistemi informatici impiegati;

- alla valutazione delle eventuali criticità ed alla individuazione delle soluzioni adeguate, con particolare riferimento alle varie fasi del procedimento autorizzatorio in questione, che coinvolge oltre un migliaio di attività industriali nella Regione Lombardia;

- alla individuazione di criteri tecnici ed amministrativi ottimali ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione degli esiti della stessa;

- ai contenuti del provvedimento finale;

- ai criteri ed alle procedure tecniche ed amministrative per il controllo delle prescrizioni disposte con l'atto finale;

- alla definizione degli importi, da intendersi quali acconto sulle somme poste a carico dei gestori degli impianti interessati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del *D.Lgs. n. 372/1999*, nelle more dell'emanazione, da parte dei Ministeri competenti, delle modalità, anche contabili e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal medesimo decreto, così come disposto all'art. 15, comma 3.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di confermare che la Regione Lombardia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
2. di approvare il calendario delle scadenze per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti esistenti, delle domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre che in caso di mancata pubblicazione delle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, del *D.Lgs. n. 372/1999* ovvero di pubblicazione in data successiva a quella del 1° ottobre 2004, le date di presentazione delle domande sono differite di un numero pari al ritardo maturato;
4. di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione, secondo quanto previsto nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di disporre l'avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio I.P.P.C., da svolgersi nel rispetto delle procedure indicate dal *D.Lgs. n. 372/1999*, nonché di quanto stabilito dal decreto regionale 4 luglio 2002, n. 12670 e dal Protocollo d'Intesa richiamati nelle premesse al presente atto;
6. di disporre altresì la scadenza del 15 settembre 2004 per la presentazione delle domande da parte delle Aziende che hanno aderito alla sperimentazione del procedimento I.P.P.C.;
7. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato 1

### **Calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente esistenti (art. 4 del *D.Lgs. n. 372/1999*)**

Per la determinazione del presente calendario è stato tenuto conto:

- dei BREF (Bat REference) attualmente emanati per specifici settori;
- dell'esito del censimento delle attività I.P.P.C.;
- delle conoscenze tecnologiche per ciascun settore

## Attività I.P.P.C. di competenza della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

SETTORI/ATTIVITÀ	Data presentazione istanza AIA [*]
<b>Produzione e trasformazione dei metalli. Allegato I, punto 2</b>	
2.1 - impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi minerali solforati	Dall'1.11.04 al 30.11.04
2.2 - impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2.5 t/h	Dall'1.11.04 al 30.11.04
2.3a - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/h di acciaio grezzo;	Dal 15 novembre 2004 al 15.12.04
2.3b - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorica è superiore a 20 MW	Dal 15 novembre 2004 al 15.12.04
2.3c - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t/h di acciaio grezzo	Dal 15 novembre 2004 al 15.12.04
2.4 - fonderie di metalli ferrosi con capacità di produzione superiore a 20 t/gg	Dall'1.12.04 al 31.12.04
2.5a - Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	Dall'1.11.04 al 30.11.04
2.5b - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con capacità di fusione superiore a 4 t/gg per il piombo e il cad.m.io o 20 t/gg per tutti gli altri metalli	Dall'1.12.04 al 31.12.04
2.6 - impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc	Dall'1.12.04 al 31.12.04
<b>Industria dei prodotti minerali. Allegato I, punto 3</b>	
3.1 - impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/gg oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/gg, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/gg	Dall'1.1.05 al 31.1.05
3.3 - impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione di oltre 20 t/gg	Dall'1.1.05 al 31.1.05
3.4 - impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 t/gg	Dall'1.1.05 al 31.1.05
3.5 - impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare	Dall'1.1.05 al 31.1.05

tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 t/gg e/o con una capacità di forno superiore a 4 mc e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/mc	
<b>Industria chimica. Allegato I, punto 4</b>	
4.1a - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1b - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1c - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi solforati	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1d - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1e - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi fosforosi	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1f - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come idrocarburi alogenati	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1g - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come composti organometallici	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1h - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1i - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come sostanze coloranti e pigmenti	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.1k - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, come tensioattivi e agenti di superficie	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.2a - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.2b - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.2c - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.2d - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento	Dall'1.2.05 al 28.2.05

4.2e - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.3 - impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.4 - impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.5 - impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	Dall'1.2.05 al 28.2.05
4.6 - impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi	Dall'1.2.05 al 28.2.05
<b>Altre attività. Allegato I, punto 6</b>	
6.1a - impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie prime fibrose	Dall'1.3.05 al 31.3.05
6.1b - impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità superiore a 20 t/gg	Dall'1.3.05 al 31.3.05
6.2 - impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 t/gg)	Dall'1.3.05 al 31.3.05
6.3 - impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 t/gg di prodotto finito	Dall'1.3.05 al 31.3.05
6.7 - impianti per i trattamenti di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 Kg/h o a 200 t/anno	Dall'1.3.05 al 31.3.05
6.8 - impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione	Dall'1.3.05 al 31.3.05

**Attività I.P.P.C. di competenza della Direzione Generale Servizi di Pubblica Utilità**

SETTORI/ATTIVITÀ	Data presentazione istanza AIA [*]
<b>Gestione dei rifiuti. Allegato I, punto 5</b>	
5.1 - impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della <i>direttiva 75/442/CEE</i> e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità oltre 10 t/gg	Dal 15 dicembre 2004 al 15.1.05

5.2 - impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del 8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti d'incenerimento di rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 t/h	Dal 15 dicembre 2004 al 15.1.05
5.3 - impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 t/gg	Dal 15 dicembre 2004 al 15.1.05
5.4 - discariche che ricevono più di 10 t/gg o con una capacità totale di oltre 25000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti	Dal 15 gennaio 2005 al 15.2.05
<b>Attività energetiche. Allegato I, punto 1</b>	
1.1 - impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW	Dal 15 febbraio 2005 al 15.3.05
1.3 - cokerie	Dall'1.2.05 al 28.2.05
<b>Altre attività. Allegato I, punto 6</b>	
6.4a - macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 t/gg	Dal 15 marzo 2005 al 15.4.05
6.4b - trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire: - da materie prime animali (diverse dal latte) con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/gg - da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/gg (valore medio su base trimestrale)	Dal 15 marzo 2005 al 15.4.05
6.4c - trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t/gg (valore medio su base annua)	Dal 15 marzo 2005 al 15.4.05
6.5 - impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con capacità di trattamento di oltre 10 t/gg	Dall'1.4.05 al 30.4.05

**Attività I.P.P.C. di competenza della Direzione Generale Agricoltura**

SETTORI/ATTIVITÀ	Data presentazione istanza AIA [*]
<b>Altre attività. Allegato I, punto 6</b>	
6.6a - impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti pollame	Dall'1.1.05 al 31.1.05
6.6b - impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)	Dall'1.2.05 al 28.2.05
6.6c - impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe	Dall'1.3.05 al 31.3.05

[\*] Si raccomanda l'invio delle domande entro il termine indicato per ciascun settore/attività, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività istruttoria per settori organici.

Allegato 2

[Vedi allegato](#) (formato PDF)